

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 54
a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI

Signori Consiglieri,

la Regione Marche non ha ancora approvato una normativa che disciplini gli ecomusei, sebbene la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni ed attività culturali" all'articolo 2, comma 1, lettera f), preveda che la Regione ne favorisca la sua promozione. Nella nostra Regione sono, attualmente, noti quattro ecomusei:

- l'ecomuseo della Valle dell'Aso si sviluppa al centro del Piceno, lungo il corso del fiume Aso, dalle sorgenti nel cuore dei monti Sibillini, fino alle spiagge di Altidona, Pedaso e Campofilone;
- l'ecomuseo delle case di terra si trova a Villaficana, un borgo di case in terra e paglia, adagiato su un pendio collinare della periferia di Macerata;
- l'ecomuseo "Orto di Mare" si trova a Metaurilia, una frazione di Fano nata come Borgata Rurale di Fondazione nel 1934; centoquindici orti nati per produrre cavolfiori e pomodori;
- l'ecomuseo Vissuti e Saperi dei Monti Sibillini con sede a Cessapalombo.

Quindi, con la presente proposta di legge si vuole disciplinare e dare un maggiore impulso alla creazione di nuovi Ecomusei al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali, attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche culturali locali, la creazione di sinergie con il comparto turistico ed economico, l'attenzione all'ambiente e la promozione delle logiche della sostenibilità, tramite processi partecipativi di co-progettazione e co-costruzione.

Gli ecomusei sono strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale ed immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti. Gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2020 e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali.

Sinteticamente un ecomuseo viene associato al concetto di "museo diffuso" e si differenzia da un "normale museo", in quanto non è limitato ad un solo edificio o sito museale, ma si intende esteso ad un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali; patrimonio naturalistico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela e valorizzazione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, disciplinando e riconoscendo l'istituzione eco museale. L'articolo 2 individua le finalità degli ecomusei e l'articolo 3 stabilisce i criteri per il loro riconoscimento. L'articolo 4 dispone sul regolamento di attuazione di competenza della Giunta regionale, l'articolo 5 istituisce il Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza regionale e l'articolo 6 introduce la clausola valutativa. L'articolo 7 prevede uno stanziamento per l'anno 2021 pari ad euro 30.000,00, alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si

provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 10.000,00 e alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 20.000,00. A decorrere dall’anno 2022 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

L’articolo 8 dispone in merito agli ecomusei già presenti sul territorio della Regione Marche, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, i quali possono presentare richiesta all’ufficio regionale competente per il riconoscimento di ecomuseo ed entrare di diritto nell’elenco degli ecomusei.

Infine l’articolo 9 abroga la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali”.

